

# TRIBUNALE DI MESSINA

*Seconda sezione civile – Ufficio fallimenti*

Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

1) dott. Giuseppe Minutoli                      Presidente rel.

2) dott. Antonino Orifici                      Giudice

3) dott. Daniele Carlo Madia                      Giudice

pronunciando:

nella **procedura n. 5/2017 R.G. prefall.**, relativa all'istanza di fallimento proposta in data 30 gennaio 2017 dal Pubblico Ministero nei confronti di:

- **MESSINAMBIENTE s.p.a. in liquidazione**, con sede in Messina, via Salandra, presso Autocentro N.U., c.f. 02093260830, iscritta al REA della CCIAA di Messina ME-169515, in persona del liquidatore dott. Giovanni Calabrò,

e sulla **proposta di concordato con riserva di presentazione del piano, iscritta al n. 4/2017 R.C.P.**, depositata in data 21 febbraio 2017 dalla società resistente, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Marcello Parrinello del Foro di Messina, Gianclaudio Fischetti e Romina Ballanca del Foro di Milano; in esito all'udienza innanzi al giudice delegato all'istruttoria del 22 febbraio 2017;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalla società resistente, nonché la memoria difensiva depositata il 14 febbraio 2017;

ritenuto che la presentazione della domanda di concordato (anche "in



bianco”) in pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento non sospende e neppure rende improcedibile la procedura prefallimentare, che può proseguire nella sua istruttoria e può concludersi con una pronunzia di rigetto, mentre non é possibile la dichiarazione di fallimento, che priverebbe di senso l'assegnazione non discrezionale del termine di sessanta giorni per la presentazione della proposta di concordato, allo scopo di prevenire la dichiarazione di fallimento stesso (Cass. Ss.uu. civili 15 maggio 2015, n. 9335);

che, al fine del necessario coordinamento tra le due procedure, le stesse vanno riunite per combinarne le sorti, posto che la trattazione unitaria consente di decidere in ordine alla domanda di concordato anche in base alla conoscenza delle allegazioni dell'istruttoria prefallimentare (cfr. Cass. n. 3059/2011);

considerato che la proponente – a corredo del ricorso ex art. 161, co. 6, legge fall. di ammissione al concordato preventivo con riserva - ha depositato:

- a) il verbale dell'assemblea straordinaria del 31 gennaio 2017 di approvazione della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo e di autorizzazione del liquidatore a presentare al Tribunale ricorso per concordato in bianco;
- b) la conseguente delibera, in pari data, del liquidatore;
- c) copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e precisamente bilanci al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2015, nonché situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2016, nelle more



dell'approvazione del relativo bilancio;

d) elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti;

ritenuta la ritualità della domanda, la propria competenza territoriale (ex art. 161 co. 1, legge fall.), la sufficienza della documentazione allegata (ex art. 161 co. 6, legge fall.) in base ad un sommario esame proprio di questa iniziale fase procedimentale, la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi (rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, co. 2, e 160, ult.co., legge fall.), il difetto della condizione impeditiva prevista dall'art. 161, co. 9, legge fall.;

considerato, pertanto, che ricorrono le condizioni per la concessione del termine previsto dall'art. 161, co. 6, legge fall. ai fini della presentazione della proposta, del piano concordatario e della ulteriore documentazione: al riguardo, premesso che la ricorrente ha chiesto la concessione del massimo termine consentito dalla norma (centoventi giorni), tuttavia, a ciò osta l'ultimo comma dell'art. 161 legge fall., secondo cui qualora, come nella fattispecie in esame, penda il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine iniziale è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni (cfr. Trib. Terni 28 gennaio 2013, in *Fall.*, 2013, 498);

considerato inoltre che, ai sensi del settimo comma dell'art. 161 legge fall. *“dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente*



*sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili*

ai sensi dell'articolo 111", ne consegue che va riservata al tribunale ogni

successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di

straordinaria amministrazione, tali dovendosi intendere, oltre quelli

specificamente indicati nell'art. 167, comma 2, legge fall., gli atti che

eccedono l'ordinaria gestione caratteristica aziendale;

che, ancora, è necessario disporre, ai sensi dell'ottavo comma dell'art.

161 legge fall., che la società istante, nelle more del termine su indicato,

rispetti i prescritti obblighi informativi, depositando entro il giorno 1 aprile

2017 e, successivamente, all'inizio di ogni mese, prospetto aggiornato delle

operazioni attive e passive di importo unitario superiore ad € 10.000,00

effettuate o maturate nel mese di riferimento, relative all'amministrazione

ordinaria nella continuazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri

finanziari maturati nello stesso periodo; si precisa che il suddetto prospetto

dovrà essere depositato anche se negativo;

ritenuto, infine, che è opportuno, in ragione della presumibile complessità

della procedura – emergente dalle dimensioni dell'azienda, dalla particolare

attività dalla stessa svolta e dalla natura delle questioni anche giuridiche da

affrontare - nominare due commissari giudiziari di complementare

professionalità e con attività unitariamente considerata, individuati nelle

persone del **prof. Paolo Bastia** (ordinario di Economia Aziendale presso

l'Università degli Studi di Bologna e di Analisi dei costi presso la LUISS

Guido Carli di Roma) e dell'**avv. Antonino Mazzei** del Foro di Messina;



**P.Q.M.**

Visti gli artt. 160, 161, co. 6, e 163 legge fall.,

riunite le procedure n. 5/2017 RG prefall. e 4/2017 RCP,

1. assegna a **MESSINAMBIENTE s.p.a. in liquidazione**, con sede in Messina, c.f. 02093260830, il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione del presente decreto) per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161, co. 2 e 3, l.f.;

2. riserva al tribunale ogni successiva e specifica autorizzazione per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;

3. ordina alla società istante, nelle more del termine su indicato, di rispettare gli obblighi informativi previsti dall'art. 161, co. 8, legge fall., alle scadenze e con i contenuti specificati in motivazione;

4. Nomina commissari giudiziali il **prof. Paolo Bastia** dell'Università di Bologna (pec: [bastia@legalmail.it](mailto:bastia@legalmail.it)) e l'**avv. Antonino Mazzei** del Foro di Messina;

Si notifici alla ricorrente e si comunichi al Pubblico Ministero in sede ed ai commissari giudiziali.

Messina, 1 marzo 2017.

Il Presidente rel.

(dott. Giuseppe Minutoli)

